COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione
Parte Prima - Titolo II - Rapporti etico-sociali

Art. 29 Riconoscimento e tutela della famiglia

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio .

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare [c.c. 79 ss.].